



FOGLIO INFORMATIVO

6g - Rinuncia alla preventiva escussione del patrimonio sociale da parte dei soci di società semplice e società in nome collettivo e dei soci accomandatari di società in accomandita semplice

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.

Sede Legale: Piazza dei Priori, 16/18 – 56048 Volterra (PI)

Tel.: 0588 91111- Fax: 0588 86940

Indirizzo e-mail: info@crvolterra.it

Sito internet: www.crvolterra.it

Codice ABI: 06370

Cap. Sociale €72.304.400,00

C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508

Numero di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia: 5176.30

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'E' LA RINUNCIA ALLA PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

Struttura e funzione economica

Con la sottoscrizione di questo atto tutti i soci di società semplice e di società in nome collettivo ed i soci accomandatari di società in accomandita semplice, nel prendere atto che la Banca ha concesso o concederà alla società affidamenti, dichiarano di rinunciare alla facoltà di richiedere l'applicazione del beneficio di escussione di cui all'art. 2268 c.c. quanto ai soci della S.S. e di rinunciare alla facoltà di opporre alla Banca medesima, in sede di esecuzione, il diritto alla preventiva escussione del patrimonio sociale di cui agli artt. 2304 e 2471 c.c.

Ne consegue per la Banca creditrice la possibilità di richiedere prioritariamente al socio o ai soci illimitatamente e solidalmente responsabili, il soddisfacimento delle obbligazioni – per capitale, interessi anche moratori, spese, oneri ed accessori tutti – assunte dalla Società nei confronti della Banca in conseguenza del rapporto affidato.

Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio.

Parimenti la responsabilità del socio uscente resta circoscritta alle obbligazioni sociali contratte nei confronti della Banca prima dello scioglimento e solo in quanto quest'ultimo sia loro opponibile – perché iscritto o, nel caso della società semplice, se è fornita la prova della conoscenza effettiva.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuto presente che, la dichiarazione di rinuncia alla preventiva escussione del patrimonio sociale da parte dei soci, rilasciata alla Banca creditrice, concede alla medesima la facoltà di agire, per il recupero di un credito vantato nei confronti della società stessa, direttamente sul patrimonio personale dei soci illimitatamente e solidalmente responsabili.



PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE

Commissioni o spese

Non previste

IMPOSTE

Imposta di bollo

il bollo viene percepito secondo le tariffe previste dalla legge

RECESSO E RECLAMI

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

N. 60 giorni.

Reclami

Per eventuali contestazioni inerenti il presente rapporto contrattuale, il Cliente può presentare reclamo, inviando comunicazione scritta all'Ufficio Reclami della Cassa all'indirizzo Cassa di Risparmio di Volterra Spa - Ufficio Reclami - Piazza dei Priori, 16/18 56048 Volterra (PI) - o per via telematica tramite il sito web della Cassa www.crvolterra.it, sezione "Reclami". L'Ufficio Reclami risconterà il reclamo così ricevuto, inviando comunicazione scritta al Cliente, entro 30 giorni dalla data di ricezione.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Cassa comunica al Cliente le iniziative che si impegna ad assumere ed i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate.

Risoluzione stragiudiziale di controversie e Mediazione

In mancanza di risposta scritta entro i termini stabiliti da parte dell'Ufficio Reclami ai sensi del precedente paragrafo, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente, ove ne ricorrano i presupposti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ABF - Arbitro Bancario Finanziario di cui all'art. 128-bis del Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie -. Per conoscere le modalità e la relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. E' sempre possibile ottenere ulteriori indicazioni rivolgendosi direttamente alla Cassa, che mette a disposizione dei clienti presso i propri locali e sul proprio sito internet le guide relative all'accesso all'ABF, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico.

Per qualunque contestazione inerente il presente rapporto contrattuale, in alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza, il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo alla Cassa e prima di ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi del successivo paragrafo, può attivare – singolarmente o in forma congiunta con la Cassa – una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. A tal fine le parti concordano di rivolgersi in via esclusiva all'Organismo istituito presso la Camera di Commercio della Provincia della Filiale nella quale è intrattenuto il rapporto oggetto di contestazione. Nel caso in cui tale Organismo non sia presente presso la Camera di Commercio della Provincia così determinata, il tentativo dovrà essere esperito davanti all'Organismo istituito presso la Camera di Commercio di Pisa.



In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti paragrafi costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

LEGENDA

Consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (cfr. l'art. 3, 1° comma, lett. a) del D. Lgs. n. 206/2005 contenente il "Codice del Consumo")
Società di persone	Società contraddistinte da tre caratteristiche: - l'organizzazione interna non si avvale di una pluralità di organi, sono i soci ad amministrare; - compete al socio il potere di assumere obbligazioni o acquisire diritti in nome e per conto della società; - sono società che non hanno personalità giuridica.
Società in accomandita	Società nelle quali i soci accomandatari rispondono in maniera solida e illimitata per le obbligazioni sociali, mentre i soci accomandanti sono obbligati solo nei limiti della quota di capitale sottoscritto.
Società in nome collettivo (Snc)	Società di persone nella quale tutti i soci rispondono illimitatamente e solidalmente nei confronti delle obbligazioni sociali.